Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 40 (1968)

Heft: 1

Artikel: Il diritto di guerra (o codice di guerra)

Autor: Talleri, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-245975

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

RIVISTA MILITARE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Anno XXXX - Fascicolo 1

6900 Lugano, gennaio-febbraio 1968

REDAZIONE: Col. SMG. Waldo Riva, C.S. Ersilia Fossati, Cap. Amiclare Berra, Cap. Guido Locarnini, Cap. Antonio Riva - RECAPITO: casella postale 6297, 6901 Lugano - AMMINISTRAZIONE: Cap. Neno Moroni-Stampa, Lugano - Abbonamento: Svizzera un anno fr. 8.- - Estero: fr. 14.- - Cto ch. post. 69 - 53 Inserzioni: Annunci Svizzeri S.A. «ASSA», Lugano, Bellinzona, Locarno e Succ. STAMPA: Arti Grafiche Gaggini-Bizzozero - Lugano-Massagno - Tel. 2 05 58

-

IL DIRITTO DI GUERRA 1) (o codice di guerra)

Cap. E. TALLERI

E' necessario anzitutto, in conferenze del genere che devono dare in poco tempo un panorama su di un vasto campo come quello del diritto di guerra, non solo concentrare sugli elementi essenziali l'attenzione di chi ascolta, ma anche metterli nell'argomento con una definizione generale.

Il diritto di guerra fa parte del diritto pubblico internazionale e tende a fissare delle regole in caso di conflitti fra uomini raggruppati in nazioni o fra blocchi di nazioni.

Il diritto di guerra, come ogni altra raccolta di regole codificate, possiede le sue leggi e i suoi regolamenti d'applicazione. La precisione dei testi non può essere criticata. Purtroppo la loro pratica è aleatoria. Infatti se è vero che ogni nazione delega i suoi migliori giuristi per l'elaborazione di queste leggi, è altrettanto inoppugnabile che i popoli rifiutano i mezzi di applicazione del codice di guerra. Esiste una costante disproporzione fra l'intenzione di regolamentare la guerra e l'applicazione di questa apparente buona volontà.

¹⁾ Conferenza ai quadri delle truppe che hanno partecipato al c. compl. 1967

La conseguenza è che di tutte le convenzioni internazionali, quelle sul diritto di guerra sono le meno rispettate. Senza peccare di pessimismo si può tranquillamente affermare che, malgrado quanto risulterà dall'esposto storico che vi farò, il diritto di guerra non è mai stato applicato.

Perché?

Perché le condizioni essenziali, che sono sempre alla base dell'esecuzione di ogni convenzione, non sono ossequiate.

A titolo di esempio cito alcune di queste lacune:

- non esiste praticamente una prevenzione dei conflitti, una qualsiasi nazione può conservare e finanche potenziare la sua forza militare, senza che le altre nazioni siano in grado di validamente contrastare questo potenziamento;
- l'orientazione di questa potenza militare, fatta eccezione per i paesi che sono al beneficio di uno statuto di neutralità, non è mai essenzialmente difensiva, ma comporta sempre un'intenzione di pressione morale o fisica;
- non ci sono delle sanzioni efficaci perché quelle previste che dovrebbero essere imposte dalle organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, Tribunale dell'Aia) sono generalmente inapplicabili visto che l'ente a cui compete di imporle, non ha la forza di farlo;
- affinché ci sia la paura del gendarme bisogna che questo gendarme non sia solo una chimera. E anche quando esso diventa una realtà (si pensi ai caschi blu) bisogna fornirgli i mezzi d'azione necessari per consentirgli di applicare le sanzioni.

In effetti, per prendere un'immagine alla portata di tutti, se l'imprigionamento di un delinquente comune (ladro, truffatore ecc.) è cosa relativamente facile, non si può mettere una nazione in prigione perché non ha ossequiato determinate leggi internazioneli.

Per concludere si può affermare che se il diritto di guerra rispondesse a delle nozioni rigorose, esso potrebbe reggere la pace attraverso il divieto di iniziare una guerra.

Purtroppo siamo ben lontani da questa utopica illusione, per cui limitiamoci a conoscere le principali nozioni delle convenzioni internazionali sul diritto di guerra e nutriamo la speranza che esse possano, un giorno, essere integralmente applicate.

Il codice di guerra è l'assieme delle disposizioni che disciplinano, nei conflitti armati, le norme applicabili ai prigionieri d guerra, a feriti appartenenti alle forze armate in campagna, alla protezione delle persone civili ed a quella dei beni culturali.

Questa legislazione è racchiusa in varie convenzioni dette di Ginevra perché sono state elaborate in quella città. Esistono poi le convenzioni dell'Aia: la più importante è quella sulla protezione dei beni culturali.

II

Per capire lo spirito della legislazione internazionale che ho enunciato è necessario fare un pur breve riassunto storico della formazione del diritto cosidetto «umanitario» attraverso i secoli.

Nelle società primordiali la guerra non era altro che il trionfo del più forte e del più sleale. Le battaglie s'accompagnavano a massacri mostruosi e ad atrocità inutili. Era vietato ai guerrieri di arrendersi, il combattente doveva vincere oppure morire, senza remissione. Questo codice è quello che ancora oggi è in vigore presso alcuni popoli primitivi.

Gli esempi di umanità dati da alcuni monarchi erano tanto rari quanto più notevoli: si ricordi, ad esempio, quanto successe nel III secolo quando Pirro, vincitore dei romani, ordinò di curare i feriti e dare sepoltura ai morti.

Eppure ogni società postula l'esistenza del diritto, secondo il principio noto ai latinisti: *Ubi societas, ibi jus*. Le città della Grecia antica e di Roma forniscono un esempio notevole di società organizzate: presso i romani il diritto si sviluppa in un modo che non ha precedenti (basti pensare che ancora oggi molti istituti del diritto moderno hanno le loro radici nel diritto romano). I romani erano il genio dell'organizzazione. Ogni coorte, ad esempio, beneficiava del servizio di almeno un medico (una coorte era composta da 500 a 600 uomini); la legione, ovvero la riunione di 10 coorti, possedeva il suo *medicus legionis*, una sorta di capo della sanità.

Ciò malgrado i romani erano implacabili e sovente perfidi nei confronti del nemico. I prigionieri erano maltrattati, se li lasciavano in vita era per farne degli schiavi. La stessa sorte toccava alle donne ed ai bambini dei guerrieri vinti.

Una prima luce di umanità la porta Marco Aurelio con questa affermazione profetica:

«Ciò che è conforme alla natura dell'uomo gli è buono e utile. La mia natura è predisposta alla vita sociale; per me, nella mia qualità di imperatore romano, Roma è la mia città e la mia Patria, nella mia qualità di essere umano, ho tutto il mondo quale patria.»

Ciò malgrado, anche se cristianizzato, il mondo romano non riuscì a liberarsi della rudezza degli usi e costumi militari.

Nel medio evo due fattori influenzarono positivamente lo sviluppo del diritto umanitario: il cristianesimo e l'ordine dei cavalieri.

Il cristianesimo portò dapprima il rifiuto dei cristiani a servire nell'armata romana. Di fronte a questi scrupoli sant'Agostino, assecondato più tardi da abili disquisitori, formulò, all'inizio del V secolo, una teoria destinata a calmare le coscienze:

Era la famosa teoria della *Guerra giusta*, teoria che aveva quale conseguenza di frenare durante i secoli che seguirono, il progresso del diritto umanitario. Questa teoria consisteva nel giustificare la guerra e le sue necessità agli occhi dei credenti giungendo ad un compromesso fra l'ideale morale della Chiesa e le sue necessità politiche.

L'ordine dei cavalieri, di pretta origine nordica, era l'istituzione più caratteristica del periodo feudale. La cavalleria riuniva in un corpo di élite tutti coloro che avevano il diritto di portare le armi, ovvero i nobili. Tale diritto di portare le armi costituiva un onore che implicava certi doveri. Questi doveri consistevano, per il cavaliere, nel rispettare Dio, il proprio sovrano e la donna del suo cuore. Mancare ad essi significava cadere in una suprema offesa.

Gli scopi dell'ordine tendevano all'onore, alla fede ed all'amore; le virtù del cavaliere erano la lealtà, la fedeltà, lo spirito di sacrificio, la moderazione e la misericordia. Questi precetti hanno sicuramente contribuito a sviluppare il diritto internazionale. Infatti la dichiarazione di guerra, lo statuto dei parlamentari, il divieto dell'uso di talune armi sono stati ereditati dall'ordine dei cavalieri.

Quest'ultimo ha fatto comprendere che la guerra, come in una partita di scacchi, dev'essere combattuta osservando determinate regole e che non avantaggia nessuno il rovesciare d'un sol colpo la scacchiera.

Le crociate sono state il momento storico in cui il cristianesimo e l'ordine dei cavalieri si sono congiunti; ma cosa stava di fronte ad essi? l'Islam. E purtroppo i principi umanitari che penosamente si facevano luce, naufragarono in un mare di sangue.

Il peggiore di tutti i crimini (se ci riferiamo a quell'epoca) fu compiuto a Costantinopoli nel 1204 ad opera dei veneziani e dei crociati. Le vittime erano dei cristiani, infatti da nove secoli Costantinopoli era la metropoli della civilizzazione e della Chiesa cristiana d'Oriente. In quell'occasione della sacca il delegato del papa liberò i cavalieri dai loro tradizionail voti, poiché si trattava di far scomparire la rivale di Roma.

Il massacro durò tre giorni, niente e nessuno fu risparmiato: né le chiese, né le suore. Questi sono gli estremi a cui può giungere una guerra quando la violenza cerca la propria giustificazione nella fede e nella giustizia.

Ma qual era la sorte delle vittime nei conflitti in occidente?

Nelle armate non esisteva nessun servizio sanitario. Solo i signorotti erano seguiti dai loro medici personali. I feriti erano quindi abbandonati al più crudele dei destini. Gli avversari venivano finiti a colpi di mazza.

La Riforma del XVI secolo scinde in due il cristianesimo. Da quel momento fu necessario cercare un altro principio che reggesse le relazioni internazionali, un principio di unità. E' così che nacque il diritto delle genti. L'artigiano fu Grotius.

Ma purtroppo, come spesso accade, dalla teoria alla pratica il passo è lungo. All'epoca di Grotius la guerra dei trent'anni sciorina gli obbrobri più impensabili. Per citare una sola cifra: la popolazione della Boemia passò da 3 milioni a 750 000 anime.

La convinzione secondo cui l'uomo non deve intervenire nel destino altrui era ancora così viva nel XVI secolo che in Francia, una legge imperativa vietava di portare soccorso ad un annegato. Se se ne ritirava il corpo a riva, bisognava che almeno la testa rimanesse sott'acqua per non alterare lo stato di annegato. D'altra parte un medico non aveva il diritto di toccare un ferito se l'ufficiale giudiziario non aveva compilato un rapporto di constatazione.

E veniamo ora ai tempi moderni

Finalmente si risveglia lo spirito scientifico. L'uomo scopre le leggi fisiche che reggono l'universo ivi compresa la propria persona. La vita diventa fine a se stesso.

E' il secolo dell'umanesimo, forma evoluta e razionale della carità e della giustizia.

L'umanizzazione della guerra fa ora passi da gigante, perlomeno in Europa. I capi d'arma concludono accordi che trattano della sorte delle vittime e altre clausole che possono essere così riassunte:

- a) gli ospedali devono essere considerati invulnerabili e saranno arcati da stendardi;
- b) i feriti e gli ammalati non saranno considerati come prigionieri di guerra. Essi saranno curati come feriti propri e, a guarigione intervenuta, saranno rinviati all'armata a cui appartengono;
- c) i medici e i loro ausiliari, così come i cappellani, non possono essere fatti prigionieri ma devono essere rinviati dietro le loro linee;
- d) i prigionieri di guerra hanno la vita assicurata e saranno scambiati senza taglia;
 - e) la popolazione civile non dovrà essere molestata.

Queste sono le regole fondamentali del moderno diritto di guerra

Esse sono riassunte nel contratto sociale di Jean Jacques Rousseau, scritto nel 1762 nel quale l'autore dice:

«La guerra non è un fatto da uomo a uomo, ma una relazione fra Stato e Stato nella quale gli individui non sono che incidentalmente nemici e non lo sono né come comuni uomini, né come cittadini, ma come soldati; non come membri della patria ma come loro difensori. Lo scopo della guerra essendo la distruzione di uno Stato, si ha il diritto di uccidere i suoi difensori sin tanto che impugnano le armi, ma appena essi le posano e si arrendono, cessano di essere dei nemici o degli strumenti del nemico per ridiventare semplici uomini sui quali non si ha più il diritto di vita o di morte.»

Queste idee sono riprese dalla rivoluzione francese che proclama solennemente, nella sua Costituzione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo.

Nello spirito dei precursori del 1789 questi principi immortali dovevano avere per corollario la pace universale. Purtroppo gli avvenimenti non li confermarono.

I conflitti si trasformarono in guerre di masse, in choc supremi fra popoli interi. Non ci si batte più per interesse, ma ci si batte per delle idee, per una certa concezione della vita.

Incomincia l'era delle guerre scatenate che hanno, come diretta conseguenza, un regresso nell'applicazione dei principi umanitari.

Le guerre del primo impero non fanno che accellerare questa tragica decadenza. Napoleone non si interessa dei feriti. Si preoccupa solo delle truppe immediatamente disponibili. Il tasso di mortalità nella sua armata è altissimo. Le sofferenze dei feriti sono immense, basta pensare alla ritirata di Russia. I principi umanitari sono ricaduti nell'oblio, gli accordi fra i capi d'armata sono sempre più rari.

Si indirizzano i tiri sugli ospedali di campagna, i medici catturati sono mantenuti prigionieri.

Nel 1874 la corta guerra del Sonderbund vede alle prese i cantoni svizzeri fra loro. E' un ginevrino, il generale Dufour, comandante dell'armata federale, il quale più che da vincitore si comporterà da pacificatore, che dirà:

"Dobbiamo uscire da questa lotta non solo vincitori ma anche senza rimorsi. Metto quindi sotto la protezione dei miei soldati i bambini, le donne, i vecchi. Colui che alza la mano su di una persona inoffensiva si disonora. I prigionieri e soprattutto i feriti meritano la nostra compassione. Non saranno causati danni inutili alle campagne».

Il generale Dufour fu un socio fondatore della Croce Rossa.

Poi è la volta della guerra d'Italia che oppone gli austriaci agli italo-francesi. Nel giugno del 1859 due potenti armate si affrontano a Solferino e ne segue una delle più sanguinose battaglie della storia. La notte che segue la battaglia è popolata da 42 mila feriti e 6 mila morti. I lamenti dei feriti, dirà un testimonio, sembravano non dover aver fine. Fra di essi passava, assistendoli, un giovane svizzero: Henri Dunant.

Più tardi Dunant scriverà il libro «Un souvenir de Solférino» nel quale descrive gli orrori di cui era stato testimone; l'opera conclude con il voto che ogni paese abbia a costituire una società di soccorso volontario tendente ad assicurare una protezione giuridica agli ospedali militari ed al personale sanitario. La società volontaria sarà la Croce Rossa, la protezione giuridica la I convenzione di Ginevra.

La convenzione del 22 agosto 1864 per il miglioramento della sorte dei militi feriti nelle armate in campagna

Il XIX non sarà stato un secolo indifferente, ma al contrario un secolo generoso, un secolo attraversato da una grande ondata di fraternità perché in esso si ritrova d'una parte l'abolizione della schiavitù e dall'altra la nascita della Croce Rossa.

Ma veniamo ora alle convenzioni di Ginevra e dell'Aia. Potremo comprendere più facilmente l'utilità di questi trattati internazionali, quando sapremo a quali interrogativi essi rispondono:

Quelli di Ginevra rispondono ai seguenti:

- quali atti sono vietati
- come si rispettano i diritti delle persone protette
- qual'è la protezione che dev'essere accordata ai militari feriti o ammalati
- di quale protezione speciale fruisce il personale sanitario e religioso
- chi può essere fatto prigioniero
- a chi sono sottoposti i prigionieri di guerra
- in che modo devono essere trattati i prigionieri di guerra
- quali sono i doveri ed i diritti dei prigionieri di guerra
- quando avrà luogo la fine della cattività
- come possono essere ottenute informazioni sui prigionieri di guerra
- quando può considerarsi riuscita l'evasione di un prigioniero
- com'è prevista in generale la protezione civile
- quali misure possono prendere i paesi belligeranti verso gli stranieri sul loro territorio
- di quale protezione fruisce la popolazione di territori occupati
- come devono essere trattate le persone protette che sono internate.

Le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sono sicuramente quelle che, per il loro contenuto, interessano maggiormente i presenti.

Esse trattano della protezione che dev'essere accordata ai militari feriti o ammalati. Questa protezione si estende alla popolazione di un territorio occupato quando prende volontariamente le armi per combattere il nemico senza aver avuto il tempo di organizzarsi, a condizione che nella sua lotta partigiana essa rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Inoltre la protezione si estende ai medici, al personale sanitario, ai capellani ed ai membri della società della Croce Rossa.

Il personale addetto alle cure dei feriti e degli ammalati porterà su di sé una tessera blu e continuerà ad esercitare le proprie mansioni sia a favore dei militi dell'armata a cui appartiene sia a favore del nemico nelle cui mani è caduto. Può conservare le proprie armi per la difesa personale e per quella dei feriti e degli ammalati che gli sono affidati.

Le zone e le località sanitarie saranno naturalmente contrassegnate con degli emblemi convenzionali (striscie oblique rosse su fondo bianco o croce rossa su fondo bianco).

La convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra precisa anzitutto chi può essere fatto prigioniero e cioè:

- a) tutti i militari delle forze armate ad eccezione del personale sanitario e religioso,
- b) il personale complementario non armato,
- c) i membri dei movimenti di resistenza organizzati,
- d) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte (ad esempio i corrispondenti di guerra, i fornitori dell'esercito, i membri di organizzazioni sociali),
- e) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forza armata regolare, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

E' interessante sapere che i prigionieri di guerra sono sottoposti alla potenza nemica (Stato) e non agli individui od ai corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati con umanità. Il loro onore e la loro responsabilità devono essere rispettati.

E' necessario che la truppa che ha fatto dei prigionieri di guerra sappia quali doveri incombono a quest'ultimi e di quali diritti essi godono.

Anzitutto i doveri:

Il prigioniero di guerra deve far conoscere il proprio nome e cognome, il grado, la data di nascita e il numero di matricola. Egli deve sottomettersi alla disciplina ed alle leggi della potenza detentrice.

I soldati e gli appuntati possono essere costretti a lavori ordinati dalla potenza detentrice, i sott'ufficiali, per contro, soltanto a lavori di sorveglianza. Gli ufficiali non possono essere costretti a nessun lavoro.

Ed ora i diritti:

ne faccio un rapido elenco:

- a) la protezione contro la violenza e l'intimazione, gli insulti e la pubblica curiosità,
- b) il rispetto della personalità e dell'onore,
- c) la conservazione della loro piena capacità civile,
- d) il sostentamento gratuito (alloggio, vitto, vestiario, cure mediche),
- e) il trasferimento in campi trovantesi fuori della zona di combattimento,
- f) la visita medica mensile, incluso il controllo del peso,
- g) la libertà religiosa,
- h) gli esercizi fisici all'aria aperta,
- i) il portare le insegne del grado, della nazionalità e le decorazioni,
- k) il possesso degli effetti e degli oggetti d'uso personale, eccettuate le armi e le munizioni,
- le ore di lavoro del prigioniero devono corrispondere a quelle dell'operaio civile del paese detentore; egli deve usufruire inoltre di riposo domenicale e annualmente di un riposo di 8 giorni consecutivi. Infine gli sarà pagata un'indennità minima di fr. 0,25 al giorno.
- m) l'elezione di una persona di fiducia per ogni campo quale uomo di collegamento con le autorità delle potenze detentrici e gli organi della Croce Rossa
- n) le relazioni con l'esterno:
- immediatamente dopo essere stato fatto prigioniero, l'invio di una

cartolina alla propria famiglia e due lettere al mese, mentre la ricezione è illimitata,

- la franchigia di porto,
- o) e, da ultimo, il diritto di ricorso alla potenza detentrice per le doglianze nei riguardi del regime della cattività.

Quali sono le pene che possono essere inflitte ai prigionieri?

Sono di due categorie: le pene disciplinari e le azioni giudiziarie.

Le prime consistono nella *multa* sino al 50% dell'anticipazione del soldo o dell'indennità di lavoro; la soppressione dei vantaggi concessi in più di quanto previsto dalla convenzione; *i lavori comandati* che non eccedano due ore il giorno; gli *arresti* per un massimo di 30 giorni.

Le azioni giudiziarie subentrano quando il prigioniero commette un delitto od un crimine di diritto comune (furto, lesioni, omicidio, ecc.). Esse saranno esercitate soltanto secondo la legislazione vigente per l'esercito della potenza detentrice. In quella potenza la cui legislazione prevede la pena di morte, la sentenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di sei mesi a contare dal momento in cui la comunicazione sarà giunta alla potenza protettrice.

E per terminare il capitolo dei prigionieri, rispondiamo alle tre domande seguenti:

- quando ha fine la cattività,
- come possono essere ottenute informazioni sui prigionieri di guerra,
- quando può considerarsi riuscita l'evasione di un prigioniero.

La cattività ha naturalmente fine con la cessazione delle ostilità. I prigionieri di guerra devono essere liberati e rimpatriati immediatamente. (Quanto possa essere illusoria questa forma l'ha dimostrato l'ultimo conflitto mondiale ed in particolare la situazione dei prigionieri di guerra in Russia. Alcuni sono ritornati in patria scaglionati su diversi anni, altri sono tutt'ora in stato di cattività).

Quello che solitamente si ignora è però la norma secondo cui nel corso del conflitto tutti i prigionieri di guerra gravemente ammalati o feriti devono essere inviati in paesi neutri o al loro paese d'origine. Tutti sappiamo invece che le informazioni su prigionieri di guerra si possono ottenere all'agenzia centrale dei prigionieri di guerra della Croce Rossa internazionale, i cui archivi si trovano a Ginevra.

E per finire: un prigioniero potrà considerare riuscita la propria evasione solo quando avrà raggiunto le truppe proprie o quelle di una potenza alleata, oppure quando ha lasciato il territorio controllato dalla potenza detentrice o da una potenza alleata a quest'ultima.

Se un prigioniero che è riuscito ad evadere ricade nelle mani del nemico, non sarà passibile di nessuna pena per la sua tentata evasione. Potrà essergli applicata unicamente una sanzione disciplinare ed essere sottoposto a speciale sorveglianza.

La seconda convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 è quella che tratta della protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Il principio base di questa convenzione è quello con il quale si afferma che le popolazioni dei paesi belligeranti devono fruire della protezione di cui alla convenzione senza alcuna distinzione per quanto ha tratto alla razza, alla nazionalità, alla religione od alle opinioni politiche.

Saranno create delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra, i feriti ed i malati, gli infermi, le persone attempate, le donne incinte e le madri di bambini d'età inferiore ai 7 anni.

Né materiale di guerra, né truppe dovranno essere trasportati attraverso queste zone che non dovranno in nessun caso essere difese militarmente.

Gli ospedali civili, contrassegnati dalle striscie rosse su fondo bianco o dalla croce rossa, non potranno essere attaccati anche se si trovassero fuori dalle zone protette.

Le parti contraenti, e per parti contraenti s'intende quelle nazioni che hanno aderito alla convenzione, accorderanno il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati alla popolazione civile di un'altra parte contraente, anche se nemica.

La stessa regola vale per qualunque invio di viveri, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'età inferiore ai 15 anni, alle donne incinte ed alle puerpere. Le parti belligeranti prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli d'età inferiore ai 15 anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia, non siano abbandonati a se stessi.

Infine lo scambio della corrispondenza familiare dovrà essere mantenuto, mentre sono naturalmente vietate le pene collettive, il saccheggio come pure la cattura di ostaggi.

Un capitolo interessante è quello riservato al trattamento degli stranieri che si trovano, al momento dell'inizio delle ostilità, sul territorio di una parte belligerante.

Valgono i seguenti principi:

- Ogni straniero ha il diritto di lasciare il territorio di una potenza pelligerante. Egli deve poter munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e portare seco un quantitativo ragionevole di effetti e di oggetti d'uso personale (si noti che il testo della convenzione non esclude la possibilità di confisca, da parte dello Stato, dei beni dello straniero: immobili, industrie, titoli ecc.).
- Se la sicurezza del paese lo esige, persone straniere possono essere internate in luoghi di residenza designati dalle autorità competenti. Queste persone internate avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, riesamini la decisione presa nei loro confronti.

La convenzione stabilisce anche le misure protettive per la popolazione di territori occupati.

- a) I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni sono vietati (si pensi alle deportazioni di interi gruppi di uomin dalla Francia o dall'Italia dopo la rottura dell'alleanza in Germania).
- b) L'autorità occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una regione occupata, ma soltanto nell'interno del territorio occupato e se la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigono.
- c) La potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali.

d) La popolazione civile può essere obbligata al lavoro soltanto se questo è necessario ai bisogni dell'esercito di occupazione, ai servizi di interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai trasporti ed alla salute della popolazione del paese occupato.

Per contro la popolazione non può essere obbligata a prestare servizio nelle forze armate od ausiliarie.

- e) L'attività umanitaria delle società nazionali di soccorso non deve essere intralciata (anche questa norma è in molti casi rimasta una grida spagnola: in occasione dei famosi moti d'Ungheria, recentemente, la Croce Rossa ebbe enormi difficoltà per poter svolgere la propria attività nelle regioni teatro della rivolta).
- f) Infine le sentenze devono essere pronunciate soltanto da tribunali regolarmente costituiti. La pena di morte può essere pronunciata soltanto se la persona protetta si è resa colpevole di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio agli impianti militari della potenza occupante o di infrazioni internazionali che abbiano cagionato la morte di una o più persone. Comunque la pena di morte può essere pronunciata soltanto se la legislazione del territorio occupato, in vigore prima dell'occupazione, prevedeva in simili casi la pena di morte.

E, da ultimo, la convenzione prevede il modo in cui devono essere trattate le persone protette che sono internate.

In pratica si tratta dello statuto degli internati, i cui punti salienti sono:

- i membri di una stessa famiglia saranno riuniti nel medesimo luogo di internamento, se possibile nei medesimi locali o separatamente dagli altri internati (ciò che è possibile solo in un campo modello).
- La potenza detentrice metterà a disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, locali adeguati per la pratica dei loro culti.
- L'alloggio, il vitto e il vestiario dovranno essere forniti in modo da assicurare condizioni normali di salute ed impedire perturbamenti.
- Gli internati dovranno essere autorizzati a proseguire i loro studi od a iniziarne dei nuovi (durante l'ultima guerra la Svizzera applicava già

- questo principio a coloro che erano internati in campi vicini a città universitarie).
- Gli internati avranno il diritto di nominare ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri del comitato incaricato di rappresentarli davanti alle autorità della potenza detentrice.
- La potenza detentrice assumerà le spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento.

E siamo così giunti al termine dell'esame, invero sommario, del contenuto delle convenzioni di Ginevra dell'agosto 1949. Discusse subito dopo l'ultimo conflitto, quando l'atmosfera delle trattative era ancora impregnata dagli orrori dei campi di concentramento, dalla distruzione di popolazioni inermi, dall'odio di razza, dalle deportazioni in massa, per non parlare delle altre mille angherie e torture che non sono passate alla storia solo perché perpetrate nel segreto degli uffici della Gestapo, queste convenzioni dovevano garantire l'avvenire dal ripetersi di crimini e delitti che si era tentato di giustificare con il comodo motto: il fine giustifica i mezzi.

Purtroppo Vietnam e Medio-Oriente hanno portato una prima cocente delusione e le organizzazioni internazionali non hanno potuto imporsi con gli strumenti legali di cui disponevano. Appunto perché quando il gendarme è una chimera, non fa paura a nessuno*).

^{*)} Note tratte dal corso introduttivo al diritto di guerra tenutosi a Ginevra dal 25 al 28 aprile 1967.